



COMUNE DI DIPIGNANO

Provincia di Cosenza

Via XXIV Maggio, 87045 - Tel. 0984/621006

Fax 0984/621348 - P.IVA 02297690782

SCHEMA DI CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI DIPIGNANO E LA "FONDAZIONE MUSEO DEL RAME E DEGLI ANTICHI MESTIERI" PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PATRIMONIO MUSEALE, BENI MOBILI ED IMMOBILI, E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AD ESSO INERENTI.

PREMESSA

L'Amministrazione di Dipignano, in armonia con l'impostazione di riservare al Comune le funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo in materia di servizi pubblici e servizi assimilabili, demandando invece a soggetti Terzi le funzioni di carattere gestionale ed operativo, ritiene opportuno affidare ad una Fondazione la gestione del Museo del Rame e degli Antichi Mestieri.

Di contro si ha la reale situazione che in un piccolo centro, per quanto interesse possa suscitare, estremizzando la divulgazione e diffusione, un Museo pur importante, non potrà mai recuperare un budget tale da garantire un equilibrio di bilancio, né, contemporaneamente, può gravare, il funzionamento dello stesso Museo, in totale, su un bilancio comunale stigmatizzato, rigido ed appiattito alla sola garanzia dei servizi essenziali.

L'Amministrazione, utilizza quindi la scelta dell'affidamento ad una Fondazione cui concorrono, per Statuto, i Soci fondatori che altro sono, insieme al Comune, i soggetti che hanno contribuito ad incrementare le collezioni delle filiere con donazioni o comodato d'uso gratuito e che esprimono, per appartenenza, la volontà a preservare e contribuire al funzionamento stesso del Museo.

I Soci fondatori, contribuiscono, donando non solo attrezzature ma anche idee e tempo al fine di rendere visibile il proprio patrimonio.

Il Comune, nelle sue funzioni di proprietario del patrimonio immobiliare e gran parte dei beni mobili, continuerà ad assicurare gli investimenti e le manutenzioni, nonché le forniture ed i servizi essenziali (luce, acqua, rifiuti, sorveglianza ed assicurazione) affidando in gestione solo il funzionamento del Museo e quanto in seguito dettagliatamente sottoscritto.

Per tale motivo il Comune di Dipignano si è fatto promotore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.05.2017, della costituzione della "**FONDAZIONE MUSEO DEL RAME E DEGLI ANTICHI MESTIERI**" e, con lo stesso provvedimento, ha quindi affidato a detta Fondazione, in linea con quanto previsto dall'art. 113 bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 35 della Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), la gestione del Museo.

L'attribuzione ad un unico soggetto responsabile della gestione di tutta la struttura museale permetterà di attuare una proficua politica museale complessiva, consentendo così di ottenere un miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza ed una diminuzione sia dei costi diretti, grazie alle sinergie applicabili da parte di un unico soggetto (con conseguenti economie di scala, miglior coordinamento degli interventi), che dei costi indiretti sopportati dall'Amministrazione Comunale, la quale potrà così trattare con un unico interlocutore. Il tutto senza far venir meno la



titolarità del patrimonio museale in capo al Comune, che sarà titolare anche dei beni a rilevanza culturale di successiva, eventuale acquisizione a vario titolo da parte della Fondazione, come meglio specificato nella presente convenzione.

Con la costituzione della Fondazione si conseguirà un miglioramento degli standard qualitativi del servizio e saranno favorite nuove attività volte ad arricchire, promuovere, valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale museale di Dipignano favorendo, tra l'altro, l'incontro, il confronto e la collaborazione con altre istituzioni e musei di altre realtà italiane e straniere.

Per raggiungere tali risultati, la Fondazione si atterrà agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, così come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 e dalla relativa mozione accompagnatoria, le quali stabiliscono standard minimi per l'azione della Fondazione.

Pertanto, le finalità che si vogliono raggiungere sono:

- Promuovere la distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo della Civica Amministrazione e l'esercizio delle funzioni di carattere gestionale e operativo;
- Assicurare al Museo condizioni di funzionamento coerenti con la specificità delle finalità e delle funzioni, accrescendo l'efficienza e l'efficacia della loro azione;
- Realizzare, anche in questo modo, sempre più elevati livelli di qualità nella gestione del servizio nell'offerta museale di Dipignano, a condizioni di maggior economicità;
- Prevedere una più diretta e diffusa partecipazione del personale, in coerenza con il quadro e con gli indirizzi strategici attraverso una appropriata impostazione per aree funzionali/processi (manutenzione beni, pianificazione ecc.) che siano di supporto a linee di attività/progetti speciali, interne ed esterne;
- Potenziare il ruolo del Sistema civico nell'ambito del Sistema museale attraverso la sperimentazione di modelli di gestione innovativi;
- Raccogliere fondi per incrementare le raccolte museali, per aumentare la loro fruibilità, per favorire lo studio e la ricerca.

Inoltre, con la presente convenzione le parti si propongono di:

- Individuare le modalità attraverso cui il Comune di Dipignano eserciterà le funzioni di sostegno e supporto nonché di indirizzo e controllo nel pieno rispetto dell'autonomia di gestione organizzativa, finanziaria, scientifica e culturale della Fondazione;
- Definire i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi che la Fondazione si impegna ad osservare nell'esercizio delle attività attribuite, con particolare riguardo alla gestione e cura delle collezioni e dei servizi al pubblico;
- Stabilire gli impegni che il Comune di Dipignano e la Fondazione si obbligano a rispettare e le forme, le modalità e le sedi di valutazione, concertazione e deliberazione di tali impegni.

Tutto ciò premesso

Il **COMUNE Di Dipignano** (Codice Fiscale: 98040560785), rappresentato dal Vicesindaco, SIG. Gianpaolo Nardi, di seguito denominato "Comune",

e

La **FONDAZIONE Museo del Rame e degli Antichi Mestieri** (Codice Fiscale: 98120240787), in persona del proprio legale rappresentante dott. Guglielmo Guzzo, di seguito denominata "Fondazione".

Convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE

Titolo I: OGGETTO ED OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1) PREMESSE.

La premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2) CONCESSIONE IN USO GRATUITO.

Il Comune di Dipignano affida in concessione d'uso gratuito alla Fondazione Museo del Rame e degli Antichi Mestieri il civico patrimonio museale, costituito da beni immobili e mobili a rilevanza culturale, i diritti di riproduzione, le attrezzature, gli impianti e gli arredi di sua proprietà afferenti i vari siti Museali ed attualmente utilizzati per la gestione dei servizi. Tali beni saranno oggetto di inventario da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 11.

La Fondazione, in qualità di concessionaria, prende in consegna i beni di cui trattasi nei tempi e con le modalità previsti dai successivi artt. 6, 11, 19 e 20 e si assume la responsabilità della conservazione secondo i parametri indicati dagli organi di tutela del Ministero dei Beni Culturali e dell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard dei musei italiani".

Lo stato di conservazione dei beni verrà evidenziato mediante la ricognizione prevista dai successivi artt. 11 e 19.

La Fondazione dovrà provvedere alla custodia dei beni ad essa concessi ed mettere in atto tutti i meccanismi al fine di evitare ogni responsabilità per danni sofferti da terzi o agli stessi riconducibili che restano in carico al Comune.

In correlazione con la gestione dei servizi museali, la Fondazione subentra al Comune alle stesse condizioni contrattuali, nella titolarità delle convenzioni o contratti attualmente esistenti con terzi (fornitori, privati titolari di esercizi commerciali e di ristorazione ecc.) aventi ad oggetto immobili, attrezzature e servizi inerenti il settore.

La Fondazione subentra al Comune in tutti i rapporti da questa intrattenuti con soggetti terzi in merito ai beni mobili od immobili di cui alla presente Convenzione.

Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni a rilevanza culturale, la Fondazione segnalerà e proporrà all'Ente proprietario tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché la messa fuori servizio delle reti ed impianti obsoleti e non più utilizzabili.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite e danneggiamenti, così come il rischio incendi/globale fatturati resta a totale carico del Comune, per come stabilita nella premessa, che dovrà stipulare per tutta la durata della presente Convenzione apposita polizza assicurativa per massimali adeguati presso primaria Compagnia di Assicurazione.

Il Comune provvede direttamente al pagamento delle imposte afferenti la proprietà immobiliare, se dovute.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA CONCESSIONE.

La concessione ha validità di anni venti dalla data di stipulazione del presente atto, salvo rinnovo, ed è causa di sua revoca il venir meno dell'affidamento della gestione dei servizi museali correlati.

ARTICOLO 4) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI.

La Fondazione si impegna a far svolgere tutte le attività di pulizia e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili che si rendano necessarie per esigenze connesse all'espletamento dei servizi o per adeguamento ad obblighi di legge nei minimi del 10% del budget assegnato alla



Fondazione in fase di Bilancio previsionale, e che non prevedano interventi di manutenzione straordinaria, in accordo con l'Amministrazione comunale che rimane l'Ente attuatore.

Il Comune si impegna inoltre a effettuare le attività di manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, nonché la manutenzione di aree verdi, di concerto ed in stretta collaborazione con la Fondazione; può inoltre delegare alla Fondazione gli interventi di manutenzione ordinaria eccedente e/o straordinaria, previo piano di intervento autorizzato e finanziato dal Comune stesso.

ARTICOLO 5) GESTIONE DEI BENI IMMOBILI.

La Fondazione si impegna a mantenere adeguate le strutture ad essa concesse, tenuto conto delle funzioni cui sono adibite, in conformità con gli obiettivi, compiti e responsabilità ad essa conferite e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico.

E' inoltre tenuta ad assicurare che le strutture siano in regola con le normative vigenti, ad attuare interventi finalizzati a renderle atte a soddisfare condizioni ottimali sul piano della sicurezza e dell'adeguatezza, prevedendo tutte le necessarie misure preventive, di protezione attiva e passiva per assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

A questo scopo la Fondazione è tenuta ad effettuare un'analisi dei rischi atta a commisurare la strategia della sicurezza alle specifiche realtà di cui è responsabile, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.

Sulla base del quadro delle esigenze individuate la Fondazione elabora, nell'ambito del Piano pluriennale, il quadro degli interventi atti a soddisfare gli obiettivi di qualità e di sicurezza nella esposizione, conservazione nel tempo, registrazione, documentazione e restauro delle collezioni, nonché nei servizi al pubblico e nei confronti del personale impegnato nel mantenimento in esercizio delle strutture museali.

Il Comune di Dipignano si impegna ad assegnare alla Fondazione, sulla base delle proprie possibilità, e in collaborazione con gli altri eventuali Enti, le risorse necessarie a realizzare gli interventi e le misure individuate dalla Fondazione.

La Fondazione, nel rilevare i contratti di servizio e i capitolati tecnici relativi alle manutenzioni ordinarie delle strutture e degli impianti vigenti, si impegna a vigilare sull'attuazione degli interventi in essi previsti e a dare comunicazione al Comune di Dipignano delle loro variazioni, qualora esse apportino sostanziali modifiche in ordine alle prescrizioni vigenti.

ARTICOLO 6) GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI.

Ad avvenuta stipulazione della presente convenzione, il Comune di Dipignano conferisce in uso alla Fondazione le collezioni e i beni storici, artistici, archeologici e demo antropologici di sua proprietà, individuandoli precisamente sulla base di elenchi, corrispondenti ai registri d'inventario del Museo.

In elenchi separati saranno indicati i beni in deposito o conservati a qualsiasi altro titolo dal Comune di Dipignano, e la loro consegna sarà effettuata previo consenso delle persone e degli Enti proprietari e con le modalità da essi indicate.

Successivi conferimenti di beni potranno essere attuati secondo le medesime modalità e con le forme stabilite per i beni di cui ai commi precedenti.

Per i beni di proprietà del Comune di Dipignano la concessione comprende anche tutti i diritti d'uso e di riproduzione.

La Fondazione si impegna a garantire la conservazione, la gestione e cura, la registrazione e la documentazione dei beni conferiti in uso, assumendo a riferimento i criteri e gli standard minimi individuati con D.M. 10 maggio 2001.

La Fondazione è tenuta al rispetto di eventuali vincoli modali accessori a donazioni, legati ed eredità in forza dei quali il bene è pervenuto al Comune.

La Fondazione si impegna a predisporre una Relazione Generale Annuale nella quale sia data notizia dello stato di conservazione dei beni, degli incrementi patrimoniali, degli interventi di restauro e manutenzione effettuati e delle relative autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. 490/1999.



La Fondazione si impegna inoltre a segnalare tempestivamente al Comune di Dipignano le necessità di ordine straordinario volte a garantire condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza delle collezioni e degli altri beni conferiti in uso, unitamente alle risorse eventualmente necessarie ad adeguare le strutture di deposito ed espositive agli standard minimi necessari ad eliminare o a ridurre i rischi.

Gli indirizzi e i criteri di incremento delle collezioni e di prestito esterno delle opere, sono oggetto di documenti scritti adottati dalla Fondazione che definiscono i principi generali di gestione e cura delle collezioni.

Tali documenti sono trasmessi per conoscenza al Comune di Dipignano e agli altri enti responsabili, al fine di consentire alla Fondazione di recepirne eventuali osservazioni e integrazioni prima della loro pubblica diffusione.

ARTICOLO 7) GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI.

La presente convenzione, oltre alla concessione d'uso gratuito dei beni, regola i rapporti tra il Comune di Dipignano e la Fondazione, nella specie per quanto riguarda le modalità di gestione e valorizzazione del Museo.

Per gestione si intende "ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione"; per "valorizzazione", "ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione".

In particolare nelle attività di gestione rientrano:

- a) la conservazione dei beni mobili e immobili ricevuti a qualsiasi titolo, la loro manutenzione, lo sviluppo delle raccolte;
- b) l'organizzazione del personale ed il funzionamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
- c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione.

Nelle attività di valorizzazione rientrano:

- a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni mobili e immobili e della loro sicurezza, integrità e valore;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
- d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con istituti di istruzione, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- f) l'organizzazione di mostre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o acquisizione;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Le attività di cui sopra sono tutte affidate alla "Fondazione Museo del Rame e degli Antichi Mestieri".

E' altresì affidato alla Fondazione il compito di collaborare con il Comune in ordine alla pianificazione delle attività museali. A tal proposito, con le garanzie di legge, il Comune consente alla Fondazione l'accesso gratuito alle informazioni in proprio possesso per quanto risulti utile al perfezionamento dei procedimenti organizzativi e gestionali, compatibilmente con il diritto alla riservatezza.



Il Comune e la Fondazione promuovono l'integrazione informatica tra le proprie strutture, quelle di altri enti, organismi ed imprese.

La presente convenzione riguarda il Museo del Rame e degli Antichi Mestieri attualmente esistente, le strutture che saranno realizzate in futuro all'interno degli stessi, nonché l'eventuale gestione e valorizzazione di nuovi organismi e attività museali nell'ambito del territorio del Comune di Dipignano, in attuazione di Piani e Programmi che il Consiglio Comunale vorrà approvare.

ARTICOLO 8) DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI.

La durata dell'affidamento della gestione dei servizi museali è di anni venti dalla data di stipulazione del presente atto. Le parti si impegnano ad eventuale rinegoziazione della convenzione ogni 5 anni, ed in ogni caso ad effettuare una verifica della stessa allo scadere del 2° anno. L'affidamento viene meno se si conclude il rapporto di concessione in uso di cui al precedente art. 2.

Al termine del periodo di validità, la Convenzione potrà essere rinnovata per accordo tra le parti.

ARTICOLO 9) IMPEGNI DEI CONTRAENTI IN MERITO AI SERVIZI MUSEALI AFFIDATI.

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni ad essa conferite in materia di valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali e tutto quanto previsto in ambito museale dalla normativa vigente; pertanto, competono al Comune le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo necessarie ed opportune per garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti.

A tale scopo, il Consiglio Comunale, tramite l'Assessorato alla Cultura, e gli organi competenti degli altri Fondatori, redigono documenti programmatici in materia di gestione e di sviluppo del sistema museale, trasmettendoli alla Fondazione che ne terrà conto nel documento programmatico - finanziario pluriennale e nel documento programmatico annuale.

Da parte sua, la Fondazione si impegna a svolgere le attività di gestione e di valorizzazione del servizio museale, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché della presente Convenzione e delle sue eventuali modifiche, assicurando i più elevati standard qualitativi, oltre una corretta gestione e manutenzione dei beni concessi.

ARTICOLO 10) NUOVE ATTIVITÀ.

Eventuali nuove attività della Fondazione, che non rientrano nelle attività trasferite, dovranno essere finanziate da nuove risorse, in una logica complessiva di pareggio tra costi e ricavi.

Il Comune di Dipignano potrà richiedere alla Fondazione lo svolgimento di altre attività culturali e/o espositive. Le modalità di svolgimento e la copertura dei costi saranno definiti con appositi atti assunti secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Titolo II: OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DEL COMUNE DI DIPIGNANO

ARTICOLO 11) INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI.

Il Comune, con la collaborazione della Fondazione, si impegna a redigere un verbale di consegna dei beni mobili e immobili concessi in uso ai sensi dell'art. 2, individuando l'attuale stato di conservazione, le modalità d'uso, i programmi di interventi di manutenzione e le necessità di sostituzione.

Tale verbale, predisposto congiuntamente da funzionari del Comune e della Fondazione, e contenente l'inventario dei beni mobili d'uso ordinario nonché l'inventario dei beni di particolare valore storico/artistico/archeologico/demo antropologico facenti parte delle collezioni, dovrà essere completato rispettivamente nel termine di 180 (centottanta) e 240 (duecentoquaranta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

**ARTICOLO 12) RAPPORTI ECONOMICI.**

La gestione dei musei deve svolgersi in condizioni tali da consentire il conseguimento di un risultato economico in pareggio.

La Fondazione farà fronte agli oneri da sostenere per la gestione dei musei con:

- le entrate derivanti dai biglietti di ingresso nonché i ricavi ottenuti dallo svolgimento delle attività ausiliarie, connesse, strumentali, affini, complementari, aggiuntive;
- eventuali altre entrate (derivanti da sponsorizzazioni ecc.).

Per l'anno 2017 è stato previsto ed impegnato sul bilancio del Comune la somma di € 20.000,00 quale dotazione iniziale della Fondazione, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/05/2017.

Lo stanziamento previsto per l'esercizio 2018 nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020, pari ad € 25.000,00, sarà oggetto di trasferimento alla fondazione quale contributo finalizzato all'allestimento in corso presso la sede di Brunetta, inventario dei beni, aperture e chiusura delle sedi, attività varie e di cui verrà presentata dettagliata relazione e per gli anni a seguire semestralmente in via anticipata dal Comune, dietro presentazione di regolare ricevuta.

Il Comune s'impegna a prevedere per gli esercizi futuri, compatibilmente con le esigenze di bilancio, adeguate risorse da trasferire alla Fondazione per contribuire al corretto funzionamento del sistema museale

La Fondazione redigerà il bilancio pluriennale sulla base del quale verranno determinati i corrispettivi per gli anni successivi di competenza.

Le eventuali entrate derivanti dai biglietti di ingresso a musei e mostre competono integralmente alla Fondazione a far data dall'attivazione del servizio svolto.

Le procedure per la periodica revisione della tariffa dei biglietti di ingresso ai musei e mostre saranno conformi alle disposizioni in materia.

Titolo III: OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELLA FONDAZIONE RIGUARDO AI SERVIZI MUSEALI AFFIDATI**ARTICOLO 13) CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTI DELLA FONDAZIONE.**

La Fondazione si impegna a predisporre un Regolamento di accesso ai musei e alle collezioni e una Carta dei servizi, da adottare entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, che definiscano i livelli di servizi al pubblico, l'accesso agli spazi espositivi, la consultazione della documentazione esistente presso il museo, la comunicazione e la diffusione delle conoscenze acquisite, la fruizione delle attività scientifiche e culturali dei musei, l'informazione per la migliore fruizione dei servizi stessi.

Regolamento di accesso e Carta dei servizi sono trasmessi al Comune di Dipignano e da questa visionati entro i 60 giorni successivi, al fine di consentire alla Fondazione di recepirne eventuali osservazioni e integrazioni prima della loro adozione definitiva e della pubblica diffusione.

La suindicata procedura si applicherà anche in caso di modifiche successive del Regolamento di accesso e della Carta dei Servizi che si renderanno necessarie per qualsivoglia motivo. In ogni caso, la Fondazione si impegna a presentare al Comune, nei trienni successivi, l'aggiornamento del Regolamento di accesso e della Carta dei Servizi.

ARTICOLO 14) SERVIZI AL PUBBLICO.

La Fondazione si impegna inoltre a rimuovere le barriere fisiche e culturali che limitino, sotto ogni punto di vista, l'accessibilità fisica e culturale dei musei, promuovendo tutti i servizi e le attività atte a favorire l'estensione del pubblico, la partecipazione attiva, individuale e associata, dei visitatori, la più ampia conoscenza dei musei e delle loro attività.

In materia di orari di accesso ai musei e alle mostre, la Fondazione si impegna a fare riferimento agli standard e alle linee guida nazionali.

La Fondazione si impegna a favorire la conoscenza delle collezioni e della documentazione correlata.

**ARTICOLO 15) IMPEGNI ULTERIORI DELLA FONDAZIONE.**

La Fondazione, in relazione alla gestione affidata, si impegna a:

- a) svolgere il servizio nei limiti e nelle modalità di cui alla presente Convenzione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza;
- b) fornire il servizio con continuità e con i livelli minimi di efficienza e di qualità previsti dall'art. 13, nonché nel rispetto degli obiettivi fissati per ogni esercizio;
- c) strutturarsi e operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività/servizi ad essa affidati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità e trasparenza e delle norme di legge in tema di appalti;
- d) tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo; tenere inoltre idonee scritture che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri per l'eventuale manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico;
- e) sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di un Revisore dei Conti;
- f) assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale, in particolare informando e formando dettagliatamente il proprio personale circa le modalità previste nella Convenzione per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti; la Fondazione deve, inoltre, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, provvedere a mettere in atto il piano di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio;
- g) accogliere destinatari di ammortizzatori sociali assegnategli dal Comune per progetti finalizzati o altro personale inquadrato dal Comune con altre forme di contratti di lavoro o a sostegno dell'occupazione o derivanti da progetti di Enti sovracomunali destinati alle finalità contenute nello Statuto della Fondazione o nella presente Convenzione;
- h) assumere eventuali Direttori, Responsabili e Dirigenti, scegliendoli in base ai criteri previsti dal D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard e per i musei italiani", pubblicato nella G.U. Supp. Ord. n. 238 del 19 ottobre 2001;
- i) mantenere costantemente informato il Comune su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e la regolarità del servizio; trasmettere annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento della gestione sotto l'aspetto culturale, economico e finanziario, e porre tempestivamente a disposizione del Comune ogni informazione e documento richiesto; permettere e coadiuvare il Settore dell'Amministrazione preposto ad eseguire periodicamente i controlli sulla qualità dei servizi affidati;
- j) stipulare per tutta la durata della presente Convenzione, in accordo con il Comune che dovrà garantire la copertura assicurativa, apposite polizze assicurative, per massimali adeguati, presso primaria Compagnia di Assicurazione, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione al servizio gestito, nonché polizza per danni a beni dati in uso, anche se arrecati da terzi;
- k) acquistare per il Comune di Dipignano, secondo quanto disposto dall'art. 1411 codice civile, i beni a rilevanza culturale che verranno a loro volta concessi da codesto Ente Locale in uso alla Fondazione;
- l) donare o cedere gratuitamente i beni a rilevanza culturale oggetto di donazione, eredità, legato, al Comune di Dipignano, il quale li concederà in uso alla Fondazione;
- m) evidenziare, in tutte le iniziative, il logo del Comune di Dipignano;
- n) progettare ed organizzare, direttamente o indirettamente, attività (Mostre, Giornate, Eventi, ecc.) che possano contribuire all'arricchimento, alla promozione, alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale museale dipignanese, favorendo, tra l'altro, l'incontro,



il confronto e la collaborazione con istituzioni e musei cittadini, regionali, nazionali ed internazionali;

- o) Coadiuvare il Comune in Eventi già consolidati o in progettazione futura;
- p) garantire l'accesso agli atti amministrativi, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente;
- q) assumere la titolarità dell'attività ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendi, nonché, attraverso le figure individuate dallo statuto, svolgere le mansioni di Committente-Datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- r) predisporre il documento programmatico annuale al cui interno devono essere specificate, in maniera dettagliata, le seguenti voci: personale e consulenze, risorse finanziarie, sponsorizzazioni e collaborazioni, acquisizioni, eventi culturali ed allestimenti, tutela e salvaguardia delle collezioni, manutenzioni ed interventi di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti, interventi di "customer satisfaction".

ARTICOLO 16) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Con riferimento alla gestione del museo e degli immobili connessi, la Fondazione provvede, con onere finanziario a proprio carico:

- a) a svolgere i servizi museali, di cui al precedente art. 7, nel rispetto della legge e dei regolamenti, nonché nel rispetto delle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo riservate al Comune;
- b) ad effettuare la manutenzione ordinaria degli immobili, reti ed impianti, nonché delle attrezzature e degli automezzi per garantire la funzionalità del servizio che restano in carico al Comune. Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate ai sensi dei Regolamenti urbanistici comunali;
- c) al controllo della fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua, dei materiali e delle prestazioni richiesti per il buon esercizio delle reti e degli impianti, nonché per la illuminazione degli immobili e delle zone pubbliche e la funzionalità dei servizi igienici per il personale e per il pubblico che restano in carico al Comune di Dipignano;
- d) allo smaltimento dei rifiuti prodotti per come disposto dal Comune, nei modi prescritti dalla legge;
- e) a fornire assistenza al Comune nella predisposizione di tutte le pratiche relative ai servizi comunali e, a titolo esemplificativo, alle autorizzazioni, dinieghi, collaudi, concessioni, decadenze, revoche, rinunce, ecc. che dovranno essere sottoscritte, in base alla loro natura, dal Sindaco (o suo delegato o incaricato) o da dirigenti del Comune.

A partire dalla data di affidamento alla Fondazione della gestione del museo di proprietà del Comune, sono comunque da ritenere a totale carico del Comune gli oneri finanziari connessi a:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) interventi eccedenti la straordinaria manutenzione, secondo le disposizioni dell'art. 31 della Legge 457/1978.

I suddetti interventi sono di norma effettuati direttamente dal Comune.

Nel caso di cui all'art. 4, secondo comma, le attività e gli interventi straordinari saranno attivati solo dopo l'avvenuta attestazione da parte del Comune della copertura finanziaria della spesa relativa.

Inoltre la Fondazione effettua una programmazione annuale e triennale degli interventi necessari per la manutenzione dell'esistente e per le nuove realizzazioni, da proporre per l'approvazione al Comune e al conseguente inserimento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

Il suddetto programma dei lavori, eventualmente ripartiti per lotti successivi, è corredato da un Piano programmatico economico-finanziario elaborato dal Comune sulla base delle risorse occorrenti, con le modalità di reperimento. Detto Piano è corredato da apposite schede di analisi



dell'investimento nelle quali saranno evidenziati gli obiettivi che con tali interventi si intendono conseguire in termini di miglioramento del servizio e/o di funzionalità degli immobili.

Con riferimento alla gestione museale, il Comune:

- mette in disponibilità della Fondazione gli immobili, le reti fognarie, acquedottistiche ed elettriche, gli impianti tecnologici, i beni mobili già utilizzati nel servizio e di civica proprietà;
- assicura alla Fondazione la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici, in particolare dei Servizi Culturali, coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestare ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte che si dovessero rendere necessarie.

La Fondazione si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente convenzione assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate nel presente contratto.

La Fondazione si impegna infine a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento, alla razionalizzazione del servizio ed al contenimento costi, e si obbliga ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni di Categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio.

ARTICOLO 17) DIVIETO DI CESSIONE A TERZI .

E' fatto divieto alla Fondazione di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi museali nella loro totalità.

Ciò premesso, la Fondazione ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia del servizio.

Titolo IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18) REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA COMUNE E FONDAZIONE MUSEO DEL RAME E DEGLI ANTICHI MESTIERI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

I beni concessi in uso dall'Amministrazione alla Fondazione, al momento della stipula della presente convenzione, dovranno essere restituiti al Comune al termine della concessione, salvo rinnovo, in buono stato di conservazione, compatibilmente, per i beni a rilevanza non culturale, all'usura e al trascorrere del tempo. In ogni caso torneranno in disponibilità dei soggetti cedenti nel caso di scioglimento della Fondazione stessa.

Alla scadenza della presente Convenzione la Fondazione assicurerà in ogni caso la continuità del servizio, espletandolo nel rispetto della Convenzione, fino al momento in cui la gestione non verrà riassunta in carico dall'Ente Locale od affidata ad altri enti.

ARTICOLO 19) ATTIVITÀ NECESSARIE ALL'ASSUNZIONE IN CARICO DEI MUSEI.

Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, tecnici del Comune e rappresentanti della Fondazione effettueranno congiuntamente opportuni sopralluoghi sul materiale da gestire.

Gli immobili ed i tratti più qualificanti delle reti e degli impianti tecnologici resteranno in carico al Comune.

Nel verbale che sarà compilato a seguito dei sopralluoghi di cui sopra, saranno evidenziati lo stato di conservazione degli immobili, delle reti e degli impianti (nei limiti in cui ne è stata acquisita conoscenza durante i sopralluoghi).



Gli immobili verranno consegnati alla Fondazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ARTICOLO 20) ASSUNZIONE IN CARICO DEI BENI MOBILI E DEGLI IMMOBILI MUSEALI, DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI.

La Fondazione assume in carico, dal momento in cui l'inventario risulta definitivamente stilato e accettato dalle parti, la gestione dei beni mobili, immobili, impianti e reti esistenti e funzionanti del Museo del Rame e degli Antichi Mestieri.

ARTICOLO 21) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

La risoluzione della presente Convenzione, per quanto attiene la gestione del servizio, potrà essere esercitata dal Comune in caso di gravi inadempienze imputabili alla Fondazione.

A titolo meramente esemplificativo, potranno costituire motivi di risoluzione della concessione di uso dei beni o dell'attribuzione del servizio alla Fondazione i seguenti casi:

a) scioglimento della Fondazione;

b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione alla presente Convenzione, in tema di gestione dei servizi museali o, nella specie, di cura dei relativi progetti culturali, in quanto imputabili alla responsabilità della Fondazione, tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio.

La lettera a) del presente articolo si intende quale clausola risolutiva espressa.

Nei casi previsti dalla lettera b) la risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata r/r inviata dal Comune, restando in ogni caso impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento del danno subito.

La risoluzione della presente Convenzione comporta la revoca della concessione con conseguente obbligo di restituzione al Comune dei beni dati in uso.

Sono poi specifiche cause di revoca della concessione inadempienze gravi e reiterate della Fondazione a disposizioni inerenti l'affidamento dei suddetti beni, come l'adozione, da parte della Fondazione, di atti o comportamenti di pregiudizio all'unitarietà del regime giuridico dei beni a rilevanza culturale, facenti parte delle collezioni museali.

E' comunque fatto salvo il diritto del Comune all'eventuale risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 22) MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

Ogni eventuale modificazione consensuale della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 8, per ogni ulteriore aggiornamento e modifica della Convenzione dovrà essere necessario un preventivo accordo delle parti.

ARTICOLO 23) CONTROVERSIE.

Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione sono demandate al giudizio dell'Autorità giudiziaria oppure, se non si oppone una delle parti, ad arbitrato rituale, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Collegio arbitrale è costituito a norma degli artt. 806 e seguenti c.p.c., ed è composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Comune, uno nominato dalla Fondazione ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

Le notifiche vanno fatte secondo legge.

ARTICOLO 24) SPESE.

Le spese per la convenzione sono a carico del Comune.

ARTICOLO 25) DOCUMENTI ALLEGATI.



Le parti prendono atto e dichiarano che alla presente Convenzione sono allegati gli atti del Consiglio comunale, istitutivi la Fondazione.

ARTICOLO 26) NORMA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.